

MANOVRA DI FINE ANNO

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici

Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28.12.2011 (giorno successivo a quello di pubblicazione), la Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia". Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per imprese e lavoratori autonomi.

Aiuto alla crescita economica (ACE) -Detassazione

L'art. 1 del DL ha introdotto un meccanismo di aiuto alla crescita economica (cosiddetto "ACE"), basato sulla detassazione dei redditi utilizzati per la patrimonializzazione delle imprese. Finalità della norma è quella di fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché di ridurre lo squilibrio sul trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. Possono accedere alla detassazione le società di capitali (spa, sapa, srl), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le persone fisiche, le società di persone (snc, sas) in contabilità ordinaria sulla base dei criteri che saranno stabiliti da un decreto di prossima emanazione. L'agevolazione consiste nella possibilità, già a partire dal corrente anno 2011, di dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento calcolato al tasso del 3% per il primo triennio riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale rispetto al patrimonio esistente al 31.12.2010, al netto dell'utile 2010. Es: a fronte di un incremento di capitale mediante versamento dei soci in conto capitale effettuato nel 2011 di Euro 200.000,00 la società beneficia di una riduzione di imponibile fiscale di Euro 6.000,00 per il triennio 2011-2013 con un conseguente risparmio fiscale di Euro 1.650,00 (27,5% di Euro 6.000,00).

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

A partire dall'anno 2012 è stata prevista la deducibilità dal reddito ai fini Ires e Irpef dell'intero ammontare dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. Al fine di salvaguardare il lavoro delle donne e dei giovani fino a 35 anni è stata introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2012, una maggiore deduzione Irap per ogni lavoratore impiegato per le imprese che li assumono a tempo indeterminato pari a Euro 10.600,00 (a fronte dei precedenti Euro 4.600,00), importo elevato a Euro 15.200,00 (in precedenza Euro 9.200,00) per assunzioni che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)

Con l'introduzione nel testo Unico Imposte sui redditi di un nuovo art. 16 bis., a decorrere dall'1.1.2012 diventa definitiva la detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il nuovo articolo dispone che la detrazione spetta: per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità; per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative Pertinenze; in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese; per gli interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni); - realizzazione di box/posto auto pertinenziale; -restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori; -ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell'1.1.2012; -eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili; -prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici; -cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

Con riferimento alle "opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici" di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è stato previsto che: -la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012. -per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall'1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%. Il nuovo art. 16-bis ha disposto infine che la detrazione del 36%: è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%; in caso di cessione dell'immobile, la detrazione è trasferita all'acquirente (per la parte non ancora fruita), salvo diverso accordo tra le parti (in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, il cedente può continuare a beneficiare della detrazione, soltanto se espressamente previsto nell'atto notarile); in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione è trasferita esclusivamente e interamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. È infine confermata l'applicazione della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.

Regime premiale per le attività "trasparenti" – art. 10, commi da 1 a 8

A decorrere dal 1.1.2013 vengono previste agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, imprenditori individuali e soggetti che esercitano l'attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che:

- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata. In particolare potranno essere previsti i seguenti benefici
 - a. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
 - b. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 - c. accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;
 - d. per i contribuenti non soggetti agli studi di settore esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
 - e. riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72. Al fine di beneficiare di tali agevolazioni/semplificazioni il soggetto interessato dovrà esercitare un'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello di applicazione delle stesse e pertanto nel mod. UNICO 2012. La precisa individuazione di tali benefici e le relative modalità attuative sono demandate a specifici Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Studi di settore – art. 10, commi da 9 a 13

Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive sono riconosciute alcune agevolazioni a favore dei contribuenti che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
- risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

Ad essi vengono riconosciuti i seguenti benefici:

- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- determinazione sintetica redditometro solo in presenza di scostamento superiore di almeno 1/3 rispetto a quello dichiarato.

Sono previste attività di controllo a carico dei contribuenti soggetti agli studi di settore che non rispettano una delle tre condizioni sopra riportate.

Dilazione pagamento somme iscritte a ruolo – art. 10, commi 13-bis e 13-ter

E' stata prevista la possibilità di ottenere una ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili a favore di contribuenti in temporanea obiettiva difficoltà finanziaria e che non siano decaduti dal beneficio.

Rateizzazione debiti tributari – art. 10, commi 13-decies e 13-undecies

In riferimento alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, è stato previsto la soppressione dell'obbligo di prestare un'adeguata garanzia fideiussoria; il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo) non comporta decadenza dalla rateazione ma la sola iscrizione a ruolo della sanzione di legge (30% dell'importo della rata versata in ritardo e relativi interessi).

Emergenza di base imponibile (art. 11)

Sono previste le seguenti disposizioni volte a favorire l'emersione di base imponibile: irrogazione di sanzioni penali nel caso in cui il contribuente esibisca / trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell'Ufficio obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall'1.1.2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti da essi intrattenuti (depositi, conti correnti, cassette sicurezza, investimenti). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate e alla GdF dei dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati; partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei "Consigli tributari".

Limitazioni uso del contante – art. 12

A partire dal 6.12.2011 sono stati introdotti i seguenti limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.3.2012; Non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012

È confermata l'introduzione dell'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nonché per i loro enti, di effettuare "in via ordinaria" i pagamenti su un c/c bancario o postale del creditore ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari scelti dai beneficiari. Il pagamento con strumenti diversi dal denaro contante di stipendi, pensioni, compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d'opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque è stato previsto per gli importi superiori a € 1.000. Si ricorda che la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione e non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. L'obbligo di segnalazione si configura solo in presenza di concreti elementi idonei a far sospettare la violazione dell'obbligo normativo quale potrebbe essere il ricorso frequente e non giustificato ad operazioni in contante, anche se all'interno dei limiti ovvero, in ogni caso, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad Euro 15.000,00 non giustificata dal profilo soggettivo del cliente.

Anticipo sperimentale dell'IMPOSTA MUNICIPALE – IMU (art. 13)

A decorrere dal 1.1.2012 entra in vigore l'IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze, tenendo presente che per:

abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

pertinenza dell'abitazione principale si intende quella classificata "nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Al fine di individuare la base imponibile IMU sono stati previsti i seguenti criteri: valore di alcuni moltiplicatori come di seguito evidenziato:

- terreni agricoli: moltiplicatore di 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola) applicato all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25%;
- fabbricati: i moltiplicatori riportati nella tabella seguente da applicare all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%

Le aliquote IMU sono pari:

- in via ordinaria, pari a 0,76% che i Comuni potranno aumentare o diminuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili strumentali, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati;
- in via ridotta nella misura:
 - dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
 - dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%. Per l'abitazione principale e pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione IMU pari a € 200 annua con la maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale (ulteriore detrazione prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di € 400) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze e la relativa detrazione si applicano anche all'ex coniuge non assegnatario della casa coniugale ovvero all'anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata. Il versamento dell'IMU va effettuato al Comune in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12 di ogni anno tramite modello F24 e con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Accatastamento fabbricati rurali – art. 13, commi da 14 a 14-quater

Il riconoscimento della ruralità degli immobili è stato subordinato all'attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all'Agenzia del Territorio con un apposito modello. Le nuove disposizioni prevedono

- la validità delle domande di variazione catastale presentate dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) al fine del riconoscimento della ruralità ma "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo";
- l'emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le "modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo";
- che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 con le modalità previste del DM n. 701/94. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.

Tributo comunale su rifiuti e servizi – art. 14

A decorrere dal 1.1.2013 i Comuni dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili. Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012 e la stessa dovrà essere strutturata in modo tale da:

- assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- assicurare la proporzionalità dell'imposta anche in base al servizio reso;
- agevolare (con specifiche riduzioni) la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

I Comuni potranno prevedere riduzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari casistiche (ad esempio, per gli immobili con unico abitante, ad uso stagionale o discontinuo).

Accisa sui carburanti (art. 15)

E' stata incrementata l'accisa sui carburanti con l'esclusione di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese) i quali potranno chiedere il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa.

Tassazione di beni di lusso (art. 16)

Il decreto ha introdotto nuove disposizioni per la tassazione delle auto di lusso, delle imbarcazioni e degli aerei. Per le auto di lusso è stabilito che dal 2012 è dovuta un'addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw. Tale imposta non è dovuta dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo; è dovuta nella misura ridotta del: • 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo; • 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo; • 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo. Le imbarcazioni ormeggiate in porti marittimi nazionali sono soggetta, dal 1° maggio 2012, al pagamento di una tassa di stazionamento calcolata per ogni giorno o frazione di esso e la cui misura varia in relazione alla lunghezza dello scafo. La tassa è ridotta del • 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto; • 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto; • 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto. La tassa non è dovuta per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore e per quelle usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. Gli aeromobili privati immatricolati nel Registro aeronautico nazionale sono sottoposti ad una imposta erariale annuale variabile a seconda che si tratti di velivoli (in questo caso, la tassa varia in funzione del peso massimo al decollo), elicotteri (in tal caso, l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso), alianti, motoalianti, autogiri e aerostati (l'imposta erariale è pari a 450 euro). L'imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore. Tale imposta va versata all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso

Indicazione nel mod. unico del canone RAI – art. 17

Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla RAI, le imprese e le società dovranno esporre nel mod. UNICO il numero di abbonamento, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento e gli altri elementi eventualmente individuati dal modello dichiarativo.

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

Dal 1° ottobre del 2012 è previsto il possibile incremento delle aliquote Iva del 10 e 21% rispettivamente al 12% e 23%.

L'incremento dell'imposta rimane valido per tutto il 2013 e cresce di un ulteriore mezzo punto a decorrere dal 1° gennaio 2014 passando dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50%

Imposta sulle attività emerse con lo "scudo fiscale" (art. 19, commi da 4 a 10)

Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale (articoli 12 e 15 del DI 350/2001 e articolo 13-bis del DI 78/2009), è prevista l'applicazione di un'imposta straordinaria di bollo speciale annuale stabilita per gli anni 2012 e 2013 con l'aliquota del 10‰ e del 13,5‰ e successivamente del 4‰. Gli intermediari finanziari provvederanno a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, l'equivalente da versare entro le scadenze del 16 febbraio 2012 e del 16 febbraio 2013 per il versamento. A decorrere dall'anno 2011 è stata introdotta un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è a carico del proprietario dell'immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
- è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Il valore dell'immobile è individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dall'imposta così determinata è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l'immobile. Dal 2011 è istituita altresì un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari all'1‰ per il 2011 e il 2012, e all'1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore dell'attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di

riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Dall'imposta, calcolata come sopra, è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il versamento delle nuove imposte sopra esaminate va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Aumento aliquote contributive IVS – art. 24, comma 22

E' stato previsto, a decorrere dall'1.1.2012, l'aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS dell'1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%